Appalti. Le nuove linee guida Anac individuano i reati che portano all'esclusione

Stop alle gare per condanne non definitive

Mauro Salerno

Via dalle gare gli imprenditori condannati, anche solo in primo grado, per una serie di reati societari e tributari, fallimentari, urbanistici e contro la pubblica amministrazione.

La novità più rilevante della versione definitiva delle linee guida n.6 sui gravi illeciti professionali, appena approvate, è la definizione precisa dei reati che possono portare all'esclusione anche se non accertati con sentenza in via definitiva. Una bussola per le stazioni appaltanti che servirà anche a ridimensionare i rischi di comportamenti disomogenei.

Le linee guida servono a circoscrivere i comportamenti delle imprese che possono compromettere il rapporto di fiducia con la stazione appaltante e portare all'esclusione dalla gara. Si tratta dei comportamenti previsti dall'articolo 80, comma 5 lettera c) del nuovo codice che fa riferimento a «gravi illeciti professionali» e propone un elenco dei casi valutabili dalle amministrazioni. Rispetto al testo licenziato a novembre 2016, la novità più rilevante è l'elenco dei reati che devono essere valutati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'esclusione, anche se accertati sulla base di un condanna non definitiva.

Si tratta in particolare dei reati fallimentari, dei reati tributari, dei reati societari, dei delitti contro l'industria e il commercio e dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società. Il cartellino rosso potrà scattare sulla base di un condanna non definitiva anche per il reato di esercizio abusivo della professione e per alcuni reati urbanistici. Infine, potrà essere motivo di esclusione anche una condanna in primo grado per reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente, l'inadempimento contrattuale o l'astensione dagli incanti e, da ultimo, la frode nelle forniture alla Pa.

Le linee guida poi chiariscono che le stazioni appaltanti devono segnalare all'Anac i gravi illeciti di cui vengono a conoscenza, ricordando che la mancata segnalazione può portare all'applicazione di sanzioni fino a 50mila euro. Alle imprese tocca invece autodenunciarsi, segnalando nel Dgue tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità. Quanto alla durata dell'interdizione alle gare, le nuove linee guida si allineano al codice: l'impresa dovrà rimanere in panchina per cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA